

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 24/06/2024

### FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro e riferiva di aver portato all'incasso in data 08/11/2023 un assegno circolare di euro 12.500,00 – apparentemente emesso da una BCC per conto di un'altra banca – quale corrispettivo della vendita di un bene; precisava che l'acquirente fosse presente in filiale al momento del pagamento.

Avendo ricevuto rassicurazioni sulla genuinità del titolo, provvedeva alla consegna del bene e al versamento sul proprio conto corrente dell'importo dell'assegno che, tuttavia, si rivelava falso.

Nei giorni successivi, la banca consegnava copia del titolo presentato al pagamento con causale di impagato "assegno falso/contraffatto/clonato", senza alcuna informazione sul "data matrix".

Rappresentava di aver appreso dalla banca apparente emittente, con nota dell'11/12/2023, che la capogruppo avesse dato da tempo segnalato a tutto il sistema bancario il ripetersi di negoziazioni di assegni circolari palesemente falsi, recanti una numerazione irregolare.

Tanto premesso, riteneva evidente il difetto di diligenza con cui i dipendenti dell'intermediario resistente avevano verificato l'assegno circolare, avendola rassicurata circa la validità e la conformità del titolo e avendola dunque indotta a concludere la compravendita.



Rappresentava che, se la banca avesse adoperato tutte le cautele necessarie, il pregiudizio economico conseguente al raggio sarebbe stato evitato; pertanto, considerava dovuto il risarcimento del danno subito, pari all'importo dell'assegno circolare rimasto impagato, oltre che dei maggiori danni subiti.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale faceva preliminarmente presente che le circostanze in fatto e le conclusioni formulate dalla ricorrente non fossero né veritiere né provate e, inoltre, risultassero prive di fondamento.

Richiamava anzitutto quanto previsto dall'art. 2 delle "Norme Speciali che regolano i singoli servizi (Norme Speciali) Sezione I – conto corrente di corrispondenza e servizi base", che prevede che l'importo degli assegni fosse stato accreditato dalla banca con riserva di verifica e salvo buon fine; precisava che tale clausola fosse riportata anche nella distinta di versamento del titolo oggetto della controversia, dove era altresì specificato che, "in caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ."

Soggiungeva che, tra l'altro, dalla contabile si evincesse che l'operazione fosse stata effettuata lo stesso giorno in cui il cliente si era presentata in filiale (08/11/2023) e, pertanto, non comprendesse la contestazione sollevata nel reclamo secondo cui il titolo non fosse stato presentato subito al pagamento.

Considerava, dunque, evidente come il semplice accredito della somma in questione non sia idoneo a confermare il buon esito definitivo dell'operazione, dovendosi attendere la regolarizzazione dell'assegno, che si verifica solo una volta ricevuto l'esito di pagamento da parte della banca emittente, con definitiva disponibilità del relativo accredito sul conto corrente.

Evidenziava che la necessità di attendere alcuni giorni per il buon esito dell'operazione, oltre ad essere indicata nelle norme contrattuali citate e nel documento di sintesi sottoscritto in sede di accensione del rapporto, fosse stata chiaramente rappresentata alla cliente dal personale della filiale di riferimento. Precisava che, in tale sede, il cliente avesse palesato la propria intenzione di utilizzare le somme rivenienti per estinguere un finanziamento detenuto presso altro istituto; a fronte di questa asserzione, lo stesso era stato messo al corrente del fatto che ciò non era possibile fino all'intercorso esito di pagamento del titolo.

Eccepiva che in ogni caso, al momento della negoziazione, avvenuta attraverso la procedura di Check Image Truncation (c.d. C.I.T.), il titolo non presentasse anomalie. In particolare, precisava di aver inviato in automatico l'immagine dell'assegno alla banca emittente e di aver utilizzato l'apposito dispositivo per la negoziazione, il quale aveva letto correttamente i codici previsti, non attivando alcun "alert" procedurale; in proposito, allegava una schermata, affermando che dalla stessa fosse possibile riscontrare la corretta accettazione del titolo.

Rappresentava altresì che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la banca non fosse tenuta a richiedere il bene emissione, come confermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 20978/20; al riguardo, evidenziava che il personale della filiale avesse esplicitato in maniera chiara ed univoca l'impossibilità di aderire a tale istanza in virtù delle proprie policy interne, informandolo espressamente che l'eventuale rilascio del bene emissione non avrebbe costituito una garanzia del buon esito dell'operazione.

Soggiungeva, infine, che il tentativo del cliente di sviare l'attenzione dalle proprie esclusive responsabilità fosse reso ancora più evidente dalla mancata allegazione della presunta denuncia sporta alle autorità competenti.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.



Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale faceva presente che, diversamente da quanto surrettiziamente fatto intendere dalla resistente, l'oggetto della controversia non concernesse il mancato accredito dell'importo dell'assegno circolare poi risultato contraffatto, bensì la responsabilità della banca per l'operato dei suoi dipendenti, i quali avevano omesso qualunque cautela finalizzata a limitare il rischio di frodi e avevano invece assicurato sulla genuinità del titolo portato all'incasso.

Sottolineava che la volontà di concludere la compravendita fosse stata inevitabilmente condizionata dalle plurime rassicurazioni ricevute dall'operatrice di sportello, la quale aveva inoltre affermato che non potesse richiedere il bene emissione in quanto tale verifica non esisteva più.

Considerava altrettanto decisiva la totale omissione, da parte della suddetta dipendente, delle segnalazioni relative alle frequenti falsificazioni degli assegni circolari della banca, circostanza che avrebbe dovuto sollecitare il personale ad effettuare ulteriori verifiche.

Contesta poi l'affermazione dell'intermediario secondo cui il titolo portato all'incasso non presentasse anomalie; nello specifico osservava che, diversamente da quanto previsto dalla Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, l'assegno in questione presentasse delle linee in calce al nominativo del beneficiario e all'importo in lettere e, inoltre, il QR code presente sul fronte del titolo (e non anche sul retro) apparisse evidentemente decentrato rispetto al campo bianco ove è stato allocato.

Osservava che i suddetti elementi fossero rilevabili dalla copia "conforme" rilasciata dalla banca, in bianco e nero e di mediocre qualità; chiedeva, dunque, che la resistente producesse copia conforme a colori del titolo oggetto di contraffazione, in modo da consentire il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.

Considerava evidente il concorso di colpa della banca nella produzione del danno civilistico (comprensivo del lucro cessante), derivante dalla truffa ordita dal terzo acquirente, pari al prezzo contrattuale del bene ceduto; conseguentemente, riteneva che sussistesse l'obbligo della banca di risarcire i pregiudizi subiti a seguito dal raggio.

Allegava infine la querela presentata in data 10/11/2023, inerente alla transazione con cui aveva ceduto il proprio orologio, ricevendo l'assegno circolare in questione quale mezzo di pagamento.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale ribadiva che il personale della filiale avesse espressamente precisato al cliente che la conferma della bontà del titolo sarebbe avvenuta solo a seguito della ricezione dell'esito di pagamento da parte dell'emittente; inoltre, nella memoria di replica, il ricorrente non avesse contestato la circostanza che i predetti operatori avessero comunicato che l'utilizzo delle somme rivenienti dall'assegno per l'estinzione di un finanziamento detenuto presso altro istituto non sarebbe stato possibile fino all'intercorso esito di pagamento del titolo.

Ribadiva che l'assegno non presentasse anomalie e che, nell'ambito della procedura seguita per la relativa negoziazione, non si fosse attivato alcun alert procedurale.

Stigmatizzava la condotta del ricorrente che, come si evinceva dalla querela presentata in data 10/11/2023, aveva posto in essere un'operazione di vendita senza avvalersi di un intermediario specializzato, bensì accordandosi su una piattaforma online con un soggetto sconosciuto e procedendo alla consegna del bene senza attendere i termini previsti per legge, rappresentati dai giorni di indisponibilità dell'assegno (giorni lavorativi), con l'obiettivo evidente di concludere un affare ritenuto vantaggioso.

Evidenziava che siffatta modalità di pagamento non rientrasse tra quelle indicate sul sito della citata piattaforma, in cui sono presenti indicazioni su come concludere affari in sicurezza.

Richiamava quanto già eccepito in sede di controdeduzioni con riferimento alla richiesta di bene emissione. Soggiungeva che la banca apparente emittente, nel limitarsi ad affermare



di non aver emesso l'assegno in questione senza specificare se il titolo rientrava o meno tra quelli "palesamente falsi portanti una numerazione irregolare", avesse di fatto confermato che lo stesso non presentasse difformità rilevabili né *ictu oculi* né tramite eventuali alert procedurali.

Infine, quanto alle doglianze formulate circa la copia dell'assegno consegnata al ricorrente, precisava che il titolo fosse stato dematerializzato come previsto dalla normativa e che non fosse disponibile una copia a colori; evidenziava che, ad ogni modo, ogni caratteristica dell'assegno risultasse perfettamente leggibile anche nella copia presente nell'allegato 5 alle controdeduzioni.

Insisteva dunque per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento della responsabilità della banca negoziatrice di un assegno, successivamente rilevatosi falso, consegnato al ricorrente quale corrispettivo della vendita di un bene e negoziato secondo la procedura di *Cheque Image Truncation*.

La materia, come noto, è regolata dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. "Legge Assegni"), così come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. "Decreto Sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha apportato significative modifiche del quadro normativo, relativamente alla procedura di presentazione al pagamento degli assegni e a quella di constatazione del mancato pagamento da parte dei pubblici ufficiali.

In particolare, per quanto qui di interesse, l'art. 8, comma 7, lett. c), D.L. n. 70/2011, dispone che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal negoziatore mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche all'uopo previste (art. 66, comma 2, della Legge Assegni).

La normativa primaria ha poi delegato alle disposizioni regolamentari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia la definizione delle regole applicative delle disposizioni novellate, le quali sono state adottate – rispettivamente – con decreto 3 ottobre 2014 n. 205 e con Regolamento del 22 marzo 2016.

In conformità alla ratio della novella, al fine della presentazione di un assegno in pagamento in formato elettronico è necessario che questo venga digitalizzato, secondo la procedura individuata dal decreto ministeriale. Tale procedura dispone che la riproduzione del titolo cartaceo avvenga nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale), a norma del quale può considerarsi copia digitalizzata "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto" (art. 1, comma 1, lettera i-ter).

Ne consegue che la presentazione in pagamento in forma elettronica avviene "quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia", ovvero – nei casi ivi previsti – quando il trattario o l'emittente ricevono le sole informazioni previste dalla normativa, senza che vi sia una immagine dell'assegno stesso (art. 2, comma 2).

Conformemente alla richiamata disposizione di cui all'art. 2, il Regolamento prevede due distinte modalità di trasmissione: invio dei soli dati per gli assegni bancari e postali di importo sino ad euro 5.000,00 e per gli assegni circolari, i vaglia postali ed i titoli speciali della Banca d'Italia, senza limiti di importo; ovvero l'invio dei dati dell'assegno e della relativa immagine firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo



superiore ad euro 5.000,00 (art. 7, comma 1). Tali dati sono: identificativo del negoziatore, del trattario o emittente (codice ABI e CAB); l'importo; la data di emissione; il numero identificativo dell'assegno e il nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia (art. 8).

In deroga a quanto previsto, è possibile la trasmissione dell'immagine anche per i titoli per cui non è richiesta o se vi sia espressa richiesta del trattario e dell'emittente, ovvero di problematiche connesse alla materialità dell'assegno.

Le disposizioni della Banca d'Italia prevedono pure che, una volta che l'assegno viene girato per l'incasso e l'intermediario intenda procedere al pagamento in forma elettronica, è tenuto a rispettare la procedura di digitalizzazione appena descritta e a garantire la conformità dell'unica copia digitale all'originale cartaceo mediante apposizione della firma digitale, la quale ha pure il compito di assicurare il pieno rispetto degli standard tecnici e di sicurezza definiti nell'allegato.

Va da sé che – in base a quanto previsto dalla normativa – gli intermediari negozianti hanno l'obbligo di adottare i necessari presidi tecnici e procedurali in grado di garantire il rispetto di tali principi, nell'ambito della propria organizzazione interna (cfr. parere Cons. Stato, n. 04750 del 5 dicembre 2013).

A completare il quadro regolatorio della materia deve pure essere richiamata la Circolare Tecnica n. 12 emanata dall'ABI il 4 luglio 2018, la quale – avendo disposto che, rispetto alle previgenti circolari del 2016, la Check Image Truncation diventi l'unica procedura utilizzabile dalle banche per il pagamento degli assegni – contiene una serie di raccomandazioni agli intermediari affinché predispongano procedure interne che si conformino alle disposizioni di carattere normativo. Tra queste, mette conto richiamare la raccomandazione per cui la trasmissione dell'immagine (fuori dei casi previsti obbligatoriamente dalla legge) debba avvenire solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze o anomalie sul titolo che rendano necessaria la valorizzazione del flag "Alert" o il data entry manuale della codeline CMC7.

Tenuto conto della disciplina anche convenzionale applicabile *ratione temporis*, in analoghe fattispecie questo Arbitro ha evidenziato la sussistenza di distinte responsabilità, nell'ambito della procedura di Check Image Truncation di un assegno poi risultato contraffatto, in capo all'intermediario negoziante e in capo a quello emittente il titolo: nei confronti del primo essa è identificabile in caso di una violazione dei principi di diligenza professionale del *bonus argentarius* ex art. 1176, comma 2, cod. civ., in occasione dell'esame a vista del titolo presentato per il pagamento, la quale – ancorché l'indagine non debba essere superficiale – è comunque limitata ai casi di alterazione rilevabile *ictu oculi* (cfr., per tutte, Coll. coord., dec. n. 7283/2018; Coll. Bari, dec. n. 7763/2018; n. 16716/2017).

In particolare, e sempre nel contesto della richiamata procedura, la responsabilità del negoziante è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui questi non abbia acquisito e trasferito all'emittente i dati desumibili dal QRCode riportato sull'assegno portato in pagamento.

I Collegi territoriali hanno altresì chiarito che l'utilizzo della procedura di Check Truncation non comporti una esenzione dagli obblighi imposti agli intermediari e, di conseguenza, dai richiamati profili di responsabilità: detta procedura, invero, è stata adottata dagli stessi su base squisitamente volontaria ed è finalizzata a soddisfare le loro esigenze di economicità, rapidità ed efficienza. Ne consegue, pertanto, che essi continuano a rispondere – in relazione alle rispettive condotte – ogni qualvolta non abbiano effettuato le necessarie verifiche sui titoli portati in pagamento; per converso, l'unica ipotesi di esclusione della responsabilità potrebbe essere ravvisata nel caso in cui la contraffazione del titolo sia talmente sofisticata da sfuggire anche ad un attento esame compiuto secondo i metodi tradizionali.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel caso di specie, emerge ictu oculi la presenza del suddetto QR code “Data Matrix” che, diversamente da quanto sostenuto nelle repliche, deve essere riportato solo sul fronte; il ricorrente sostiene pure che l’assegno presenti alcune difformità rispetto al riportato fac simile ABI. In particolare, rileva che sono presenti linee in calce allo spazio destinato ad accogliere le informazioni relative al beneficiario e all’importo in lettere e che il QR code appare evidentemente decentrato rispetto al campo bianco ove è stato allocato.

A prescindere dalla valutazione circa l’essenzialità di tali difformità (cfr. infra Collegio di Milano, decisione n. 5426/24; Collegio di Torino, decisione n. 3407/24), emerge comunque per tabulas che sopra alla codeline CMC7 dell’assegno contraffatto è presente la dicitura “decine di migliaia di euro” e “migliaia di euro”, in luogo rispettivamente di “centinaia di migliaia” e di “decine di migliaia” riportati nel prototipo di assegno circolare.

L’abnormità di tale erronea indicazione è tale da dover ritenere sussistente la responsabilità dell’intermediario, che ha palesemente contravvenuto ai doveri imposti dai principi di diligenza professionale nella negoziazione degli assegni.

Il riconoscimento della responsabilità dell’odierno convenuto in relazione alla circostanza appena descritta appare peraltro assorbente delle ulteriori deduzioni delle parti, per taluni aspetti non provate e per altri irrilevanti.

Deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito, e corrispondente all’importo dell’assegno di euro 12.500,00; deve invece essere respinta la domanda risarcitoria relativa ad ulteriori “maggiori danni” dei quali manca qualsivoglia dimostrazione.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente l’importo di € 12.500,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI